

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”

Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”

Risoluzione del Consiglio Regionale 27 luglio 2023 n. 239
Approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025

Deliberazione Consiglio Regionale del 2 ottobre 2024, n. 73
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025

Deliberazione di Consiglio regionale del 19 dicembre 2024, n. 100
Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025. Approvazione

Delibera di Giunta regionale del 1° dicembre 2025, n. 1621
Delibera di Giunta regionale del 22 dicembre 2025, n. 1748

TITOLO

Elementi essenziali per l’attuazione del Progetto 8.1.VII DEFR 2025 interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza negli allevamenti suini per contrastare la diffusione della peste suina africana

BANDO DI ATTUAZIONE

Progetto regionale n: 8
SVILUPPO SOSTENIBILE IN AMBITO RURALE E AGRICOLTURA DI QUALITA’

Obiettivo 1

**Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale
anche in un’ottica sostenibile”**

Settimo alinea: Interventi a sostegno delle aziende agro-zootecniche volti all’innalzamento della competitività e della sostenibilità delle produzioni, comprese quelle derivanti dall’apicoltura, alla salvaguardia e al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all’innalzamento del livello di biosicurezza e di benessere animale, al contrasto alle epizootie e zoonosi e al miglioramento della gestione delle risorse foraggere

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana: sostegno per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza negli allevamenti suini

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1 Descrizione dell'intervento

1.1 Finalità e obiettivi

La peste suina africana (PSA) è una malattia dei suini e dei cinghiali causata da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, soggetta a notifica all'OIE, altamente contagiosa e generalmente letale.

Questa malattia pur non colpendo l'uomo, ha gravi ripercussioni socio-economiche nei Paesi in cui è diffusa, decimando rapidamente le popolazioni dei cinghiali e dei suini allevati e precludendo le esportazioni di carni suine e prodotti a base di carne dai territori colpiti.

Essendo una malattia di difficile contenimento/eradicazione (non esistono vaccini né cure) la PSA diffonde principalmente attraverso movimentazioni, contatti con popolazioni di cinghiali infetti e con carni o prodotti a base di carne di animali infetti (compresi prosciutti e insaccati ancorché stagionati).

Da tempo sono stati riscontrati casi nel nord di Italia e successivamente anche in Toscana, tanto che da parte del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste si è reso necessario emanare una serie di disposizioni normative finalizzate al contenimento della malattia.

Con il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2024 "Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", sono state assegnate alle Regioni e Province autonome risorse per investimenti finalizzati a tale scopo.

Con il presente atto, sono recepite e viene data attuazione alle disposizioni finanziarie del sopra citato DM 5 dicembre 2024, con la finalità di corrispondere un sostegno come contributo in conto capitale a fronte della spesa sostenuta per la realizzazione di interventi strutturali negli allevamenti suini in materia di biosicurezza, al fine di migliorare le condizioni di biosicurezza delle aziende suinicole nei confronti della patologia.

1.2 Ambito di applicazione

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), e ss.mm.ii., nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni").

2. Beneficiari e condizioni specifiche di accesso

2.1 Aziende beneficiarie

Possono accedere al sostegno previsto dal presente intervento gli operatori agricoli singoli e associati ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. che:

- sono imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che detengono allevamenti suinicoli (codice ATECO 01.46 primario o secondario e/o 01.50.00) con orientamento produttivo da riproduzione e/o da ingrasso ad esclusione degli allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) familiari;
- sono titolari di partita IVA;
- attuano investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali e funzionali negli allevamenti suini in materia di biosicurezza.

2.2 Condizioni di accesso

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono inoltre:

a) non aver riportato (legale rappresentante) nei precedenti cinque anni dall'emissione del bando condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato, per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali o equivalente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

c) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

e) essere in regola, secondo la normativa vigente, con la certificazione antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e la decadenza dal sostegno.

I richiedenti inoltre devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

I requisiti di cui ai punti da a) a d) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità al sostegno, in sede di domanda iniziale, e mantenuti, con riferimento ai punti da a) c), in sede di domanda di pagamento, pena l'esclusione dal sostegno.

Relativamente al punto d) (regolarità contributiva), nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva, ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Relativamente al punto e) la verifica è effettuata secondo quanto riportato nelle disposizioni nazionali vigenti e nella Circolare applicativa di ARTEA n. 13 Rev_04 del 15 febbraio 2022.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

3 Forma del sostegno

3.1 Intensità del sostegno

E' concesso un contributo fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di interventi strutturali negli allevamenti suini in materia di biosicurezza di cui al successivo punto 3.2.

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime "de minimis", dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii, oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831 afferente al "de minimis" generale.

3.2 Spese ammissibili e interventi finanziabili

Sono ammissibili le spese sostenute, nei limiti dell'importo previsto nel bando di attuazione dell'intervento, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno relative ad interventi di adeguamento alle misure di biosicurezza di cui al comma 2 lettera a) art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e nello specifico interventi relativi ad adeguamenti ai requisiti di biosicurezza strutturali di cui ai punti 2), 3, 4 e 5 lettera a) dell'allegato al succitato Decreto.

Sono altresì ammissibili esclusivamente per gli allevamenti ubicati nelle zone di restrizione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189, le spese sostenute, nei limiti dell'importo previsto nel bando di attuazione dell'intervento, a partire dal 1 novembre 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 7/2025, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025" e fino alla data di presentazione della domanda di sostegno.

La spesa minima ammissibile a allevamento è pari a euro 5.000 che corrisponde ad un sostegno minimo erogabile di euro 4.000,00.

La spesa massima ammissibile ad allevamento è pari a euro 40.000 che corrisponde ad un sostegno massimo erogabile di euro 32.000,00.

Gli interventi finanziabili sono:

a) acquisto e posa in opera di barriere perimetrali per evitare il contatto degli animali allevati con altri animali, in particolare suini selvatici, e/o ristrutturazione o sostituzione di quelle deteriorate o di parti di esse, in adeguamento ai requisiti richiesti, delimitanti il perimetro dell'area di allevamento e degli edifici di stoccaggio di mangimi e lettiera. Al punto 10.1 sono riportate le specifiche tecniche per la realizzazione. Sono ammissibili anche le spese per la manutenzione straordinaria dei cancelli atti ad evitare l'intrusione di cinghiali;

b) acquisto e installazione di reti per impedire l'accesso di sinantropi e infestanti nell'area di stabulazione degli animali e/o in strutture ad essa connesse (es. deposito di magazzinaggio mangimi destinati all'allevamento suino);

c) acquisto e installazione di attrezzature per il rafforzamento della zona filtro (*) con netta separazione tra zona sporca e zona pulita, acquisto e installazione di ulteriori barriere sanitarie per separare i locali di quarantena, acquisto di dogana danese, acquisto di mobili e ripiani per lo stoccaggio di indumenti e scarpe sia in zona sporca che in zona pulita. Al fine di assicurare un'adeguata protezione degli allevamenti ed attuare una netta separazione tra zona sporca e zona pulita legata al passaggio di persone è altresì finanziabile l'acquisto e l'installazione di idoneo modulo prefabbricato coibentato da adibire a zona filtro con distinte porte di accesso e uscita, obbligatoriamente dotato di panca danese a due o tre zone;

(*) vedi definizione Allegato a DM 28 giugno 2022 punto 2), lettera a), paragrafo iv, riportata in al punto 10.2;

d) acquisto e installazione di lavatrice e asciugatrice da ubicare nella zona filtro per il trattamento degli indumenti indossati dagli addetti in allevamento;

e) acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi con eventuale messa in opera di sottostante piazzola o in alternativa di attrezzatura mobile per la disinfezione dei mezzi. Al punto 10.3 sono riportate le specifiche tecniche per la realizzazione

f) acquisto e installazione di rampe carico e scarico degli animali dell'allevamento suino oggetto di intervento;

g) acquisto ed installazione di un punto pesa ad uso esclusivo dell'allevamento suino;

h) acquisto di idonea cartellonistica indicante le aree di restrizione e le prescrizioni per l'accesso. Al punto 10.4 sono riportate le specifiche tecniche per la realizzazione;

i) acquisto e installazione di vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici da posizionare al di fuori della zona pulita;

l) acquisto e installazione o sostituzione di cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali.

Non sono ammissibili:

- l'IVA;
- acquisti in leasing;
- acquisti di materiale usato;

- realizzazione in economia di muri, piazzole in calcestruzzo, prefabbricati coibentati, impianti di qualsiasi genere;
- acquisti di materiale di facile consumo.

È inoltre ammissibile la fornitura di beni e di servizi forniti dall'imprenditore e dai familiari senza pagamento in denaro per la realizzazione del progetto, in relazione all'esecuzione di lavori limitati alla:

- posa in opera reti anti intrusione;
- manutenzione straordinaria cancelli e recinzioni;
- installazione cartellonistica;
- realizzazione piccole opere accessorie non strutturali.

La fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, può essere considerata spesa ammissibile a condizione che:

- a) i contributi consistano nella fornitura di attrezzature, materiali, prestazioni volontarie non retribuite;
- b) i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria;
- c) il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente;
- d) i lavori/forniture siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- e) i lavori/forniture eseguiti siano pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda.

Le ore di lavoro, l'impiego delle macchine aziendali e di materiale prodotto in azienda, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva, firmata da tecnico abilitato.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale; in questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale come successivamente individuato;
- per i materiali prodotti in azienda ed utilizzati per i lavori/forniture il loro valore può essere determinato attraverso la comparazione al prezzario regionale come successivamente individuato;
- le prestazioni volontarie non retribuite (cosiddetti lavori in economia) cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e i suoi familiari provvedono per proprio conto; il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

Per il computo e la valutazione del costo delle opere deve essere preso a riferimento il Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana approvato con Delibera regionale e vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento o di accertamento finale.

3.3 Cantierabilità degli investimenti

Ove dovuto il beneficiario deve acquisire il titolo edilizio necessario secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii. ed alla L. R. n. 65 del 10 novembre 2014 (Norme per il governo del territorio) e ss.mm.ii.

Gli interventi devono altresì essere conformi e rispettare, ove ricadenti, quanto previsto dalle “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008 (Siti Natura 2000) e dalle disposizioni previste dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i.

4 Criteri di valutazione – Ordine di Priorità

Le domande di sostegno presentate e ammesse, ai fini della finanziabilità, sono disposte in una graduatoria unica regionale, redatta in base alla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, indicate nella tabella seguente:

	SOGGETTO BENEFICIARIO	PUNTEGGIO
a	Allevamento ricadente nelle zone soggette a restrizione o nelle zone di controllo dell'espansione virale (Zona CEV) per PSA come determinato dalle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda con l'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e con Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana	12
b	Azienda con modalità di allevamento censita in Banca Dati nazionale come semi brado	8
c	Allevamento ricadente in aree alluvionate di cui all'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 individuate dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023 o ricade nei territori della "Toscana diffusa di cui all'art. 1, comma 1 della L.R. 11/2025, come definiti ed elencati nell'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 12 marzo 2025. (L.r. art 2 comma 5)"	3
d	Il richiedente è un giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età)	2

I punteggi a), b), c), d) sono cumulabili.

In riferimento al criterio di priorità di cui alla lettera d) (beneficiario di età inferiore a 41 anni), la priorità è attribuita:

a) nel caso di ditta individuale:

- il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 41 anni;

b) nel caso di società se dalla iscrizione in CCIAA risulta che:

- società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori ha un'età inferiore a 41 anni;

- società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari ha un'età inferiore a 41 anni;

- società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età inferiore a 41 anni.

I requisiti sono valutati facendo riferimento al momento della presentazione della domanda.

Le domande ammesse sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria determinato come disposto ai precedenti capoversi.

A parità di punteggio ha la priorità il beneficiario con istanza con importo minore.

In caso di eventuale ulteriore parità di condizioni (punteggio e importo) per le ultime domande finanziabili l'importo sarà parimenti suddiviso fra i diversi beneficiari a condizione di soddisfare quanto previsto al punto successivo.

Il beneficiario o i beneficiari posizionati all'ultimo posto della graduatoria dei beneficiari ammissibili al sostegno sono finanziati solo nel caso in cui il contributo concedibile sia pari almeno al 50% del minimale previsto al punto 3.2.

Qualora si rendessero disponibili risorse per economie determinatesi a seguito di liquidazioni per accertamenti finali, queste possono eventualmente essere assegnate alla/e domanda/e parzialmente finanziata/e fino alla concorrenza massima del contributo ammesso in fase istruttoria.

5 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari (di seguito anche "Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche"), all'emissione della graduatoria unica regionale di ammissibilità, con l'indicazione del relativo sostegno spettante per le domande finanziabili;
- i Settori Competenti all'Attività Gestionale sui rispettivi livelli territoriali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale all'istruttoria di ammissibilità e di accertamento finale e collaudo delle domande presentate, all'emanazione degli atti di concessione e liquidazione del sostegno spettante, nonché ai controlli previsti dal bando;
- l'Agenzia Regionale per la Toscana dell'Erogazione in Agricoltura è responsabile alla realizzazione della modulistica per la presentazione delle domande e della successiva istruttoria, e di quanto necessario alla ricezione delle domande e all'elaborazione delle istanze, finalizzata alla formazione della graduatoria di ammissibilità, nonché all'erogazione degli aiuti.

6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento

6.1 Presentazione della domanda

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (**ID 840**) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

Le domande devono essere riferite all'allevamento, così come registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica. La consistenza di stalla è calcolata sull'allevamento ove è realizzato l'intervento.

Per ogni allevamento detenuto il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto. Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo sullo stesso allevamento, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita in ordine cronologico escludendo le precedenti.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

6.2 Modalità di presentazione della domanda iniziale di sostegno e della domanda di pagamento

La domanda iniziale di sostegno e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it, ***tenendo conto delle istruzioni presenti nella stessa modulistica ARTEA.***

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 30 giugno 2016, n. 70 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

6.3 Termini di presentazione della domanda iniziale

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale **dal 26 gennaio 2026 ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 6 marzo 2026**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate, non sono ricevibili e di conseguenza inammissibili al sostegno.

6.4 Contenuti e allegati della domanda iniziale di sostegno

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- a) relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
 - a1) descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
 - a2) previsione dei tempi di attuazione degli interventi;
- b) per ogni intervento o acquisto, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda iniziale, copia di n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. Il richiedente può altresì presentare relazione tecnico/economica illustrante idonea giustificazione in base a parametri tecnico - economici e costi/benefici qualora la scelta indicata non sia stata quella economicamente più vantaggiosa oppure non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, la motivazione della scelta del bene o dell'intervento. E' fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;

- c) computo metrico estimativo nel caso di lavori realizzati in economia redatto secondo quanto prescritto al punto 3.2 penultimo ed ultimo capoverso firmato da tecnico abilitato;
- d) eventuali estremi del permesso a realizzare l'opera e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della normativa vigente;
- e) documentazione fotografica della localizzazione degli interventi.

La dichiarazione per il punto 2.2 lettera a) e c), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, a pena di irricevibilità, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

6.5 Termini di presentazione della domanda di accertamento finale e pagamento

I soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande e dichiarati finanziabili, devono concludere gli interventi e gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro 12 mesi dalla comunicazione del finanziamento da parte dei competenti settori territoriali regionali.**

Può essere concessa una proroga di **3 mesi** in caso debitamente giustificato ed oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio istruttore.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

6.6 Contenuti e allegati della domanda accertamento finale e pagamento

Alla richiesta di accertamento finale il beneficiario allega l'elenco delle spese sostenute, che verrà poi istruita allo scopo di calcolare il contributo liquidabile. Relativamente a ciascun intervento deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) relazione degli interventi realizzati e degli obiettivi raggiunti;
- b) prospetto con indicato il costo totale della spesa;
- c) copia delle fatture recante il CUP CIPE dell'intervento, pena la non ammissibilità della spesa, e dei giustificativi di spesa attestante il pagamento. Esclusivamente per gli allevamenti ubicati nelle zone di restrizione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2189, sono ammissibili le fatture senza il CUP CIPE, emesse a partire dal 1 novembre 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 7/2025, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025" fino alla data di presentazione della domanda;
- d) computo metrico consuntivo nel caso di lavori realizzati in economia redatto secondo quanto prescritto al punto 3.2 penultimo ed ultimo capoverso, firmato da tecnico abilitato;
- e) fotografie degli interventi realizzati;
- f) autorizzazioni alla realizzazione degli interventi non già presentati ai sensi del punto 6.4;
- g) eventuale ulteriore documentazione utile per l'accertamento finale degli interventi.

6.7 Varianti e adattamenti tecnici

Nella realizzazione degli interventi, sono ammessi adattamenti tecnici o richieste di varianti per motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della richiesta di contributo, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

Tali adattamenti tecnici o varianti, sono oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Territorialmente Competente, devono essere presentate al settore territoriale competente prima della realizzazione dell'intervento o al momento della richiesta di accertamento finale, e devono essere opportunamente motivate. L'intervento anche a seguito della variante o dell'adattamento tecnico deve comunque perseguire, pena l'esclusione del beneficiario dal contributo, le finalità dell'intervento. Maggiori costi per adattamenti tecnici e varianti non possono comportare un aumento del contributo assegnato.

7. Procedura istruttoria

7.1 Istruttoria delle domande

Le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA con la tempistica di cui al punto 6.3 sono ripartite fra i settori territoriali competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, dal "Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche" entro 10 giorni lavorativi, avvalendosi delle informazioni contenute nello stesso Sistema Informativo di ARTEA.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA i settori territoriali competenti:

- concludono le istruttorie, inserendo gli esiti nel portale di ARTEA in apposito elenco di graduatoria, dandone comunicazione al "Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche". In particolare inseriscono le aziende ammesse con il relativo importo ammissibile e il contributo concedibile, il punteggio acquisito, nonché ogni altra informazione necessaria per la redazione della graduatoria e la determinazione del contributo;
- comunicano agli interessati, ai sensi 10 bis della Legge 241/90, l'esito negativo dell'istruttoria con l'indicazione con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo e successivamente emanano apposito decreto.

Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, sulla base del fabbisogno richiesto dalle domande presentate rispetto alle risorse disponibili, e dalla graduatoria provvisoria risultante dalle informazioni contenute nel Sistema Informativo di ARTEA e delle dichiarazioni dei richiedenti, con apposita circolare sarà possibile dare indicazioni sulle priorità delle istanze da istruire.

7.2 Graduatoria regionale

Il "Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche" entro 15 giorni dal completamento dell'acquisizione degli esiti istruttori dai settori territoriali competenti, avvalendosi del Sistema Informativo di ARTEA, con proprio decreto approva la graduatoria unica a livello regionale delle domande ammesse.

Nello stesso atto determina, sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili, le domande ammesse e finanziabili, e stabilisce altresì l'importo spettante a ciascuna delle finanziabili.

7.3 Concessione del sostegno

A seguito dell'approvazione della graduatoria a livello regionale, i settori territoriali competenti per i beneficiari ammissibili e finanziabili concedono il sostegno ed emanano l'atto di concessione, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione della graduatoria regionale, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione "Gestione Concessioni".

7.4 Realizzazione degli interventi

I soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande e dichiarati finanziabili, concludono gli interventi e gli acquisti, sostengono le spese e presentano la domanda di accertamento finale e collaudo **entro 12 mesi dalla comunicazione del finanziamento da parte dei competenti settori territoriali regionali, pena la decadenza.**

Può essere concessa una proroga di 3 mesi in caso debitamente giustificato ed oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio istruttore.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

7.5 Liquidazione del sostegno

Nei 90 giorni successivi alla richiesta di accertamento finale degli interventi presentata entro il termine stabilito al punto 6.5 e 7.4, il settore territoriale competente provvede all'istruttoria della richiesta pervenuta e al sopralluogo presso l'azienda richiedente, al fine di verificare i lavori realizzati e/o gli acquisti effettuati, nonché la relativa documentazione.

Qualora in sede di istruttoria di accertamento finale sia determinata una spesa complessiva cui corrisponda un contributo liquidabile inferiore al minimale di 4.000 euro, come stabilito al punto 3.2, la domanda decade dal sostegno.

In caso di esito positivo dell'accertamento, finale il settore territoriale competente provvede a emettere l'atto di liquidazione e dare mandato ad A.R.T.E.A di erogare l'importo spettante.

8 Risorse disponibili

Le risorse destinate all'attivazione dell'intervento per il periodo indicato al punto 6, stanziati con DGR 1621/20025 e s.m. sono pari ad euro 192.290,00, di cui 146.925,00, disponibili sul capitolo vincolato 54075 "Interventi strutturali e funzionali per contrastare la diffusione della PSA" del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025, stanziamento cronoprogramma, impegnati ad ARTEA con il presente atto.

Con atti successivi saranno emanate le opportune disposizioni in merito all'importo di euro 45.365,00, relativamente al completamento delle risorse assegnate con il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2024.

L'importo complessivo, al fine dello scorrimento delle domande ammesse alla graduatoria unica regionale di cui al punto 7.2, può essere incrementato con le ulteriori risorse che, su disposizioni della Giunta Regionale, si rendessero disponibili, sul capitolo di competenza del bilancio regionale, con successivi atti normativi, compreso eventuali ulteriori ed analoghi fondi stanziati dal Ministero in annualità successive.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

9.2 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

9.3 Controlli in azienda

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio, nel periodo fra l'inizio dell'istruttoria e l'emissione dell'atto di concessione e liquidazione, effettuano un controllo amministrativo a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 pari almeno al 5% delle domande di competenza, nonché eventualmente anche un controllo in azienda.

9.4 Impegni

Gli interventi e gli acquisti che usufruiscono del sostegno devono essere mantenuti nell'allevamento per almeno 5 anni dalla data di accertamento finale, salvo circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Le disposizioni di cui al punto precedente devono essere rispettate anche in caso di subentro nella conduzione dell'allevamento per il quale sono stati effettuati gli interventi.

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio verificano annualmente il mantenimento degli interventi e/o acquisti in azienda su campione di aziende pari almeno al 5% degli interventi finanziati.

10. Specifiche tecniche relative agli investimenti

10.1 Requisiti minimi recinzioni per allevamenti suini semi-bradi ai fini della biosicurezza nei confronti PSA (riduzione contatto diretto tra suini domestici e selvatici):

Reti metalliche:

Recinzione doppia r:

- rete metallica + rete metallica
- rete metallica esterna + recinzione elettrica interna

Spazio tra recinzione interna ed esterna: 100 cm circa (anche in relazione alle dimensioni delle maglie), ovvero lo spazio necessario ad impedire il contatto muso- muso tra i suini detenuti e gli eventuali cinghiali selvatici presenti all'esterno dell'allevamento e consentire all'operatore adeguata pulizia.

Maglie: di larghezza uguale o inferiore a 10 cm, romboidali o rettangolari saldate

Distanza massima tra pali di sostegno reti: 250 cm

Altezza minima fuori terra: 150 cm (*)

Le reti di recinzione devono essere interrato di almeno 30 cm.

I cancelli devono essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un'altezza da terra non superiore a 10 cm.

In alternativa all'interramento della rete, è possibile realizzare un muretto, un cordolo in cemento di o utilizzare manufatti prefabbricati, che la ingloba, purché vengano interrati per almeno 30 cm.

La rete posizionata al di sopra del livello del suolo deve essere ben ancorata, affogata nel cemento o fissata adeguatamente tramite ganci. Deve comunque essere sempre garantita l'altezza minima fuori terra della recinzione di almeno 150 cm, muretto compreso.

La rete inoltre deve essere robusta, realizzata in ferro zincato o plastificato, a doppia torsione e con filo di cimoso spesso (bordatura).

Recinzione in muratura o in muretto a secco

Recinzione singola

Altezza minima fuori terra: 150 cm sia verso l'interno che verso l'esterno. Nel caso di recinzioni più basse, in ogni caso non inferiore a 100 cm, si può integrare con rete metallica

I cancelli devono essere di altezza non inferiore a quella della recinzione e avere un'altezza da terra non superiore a 10 cm.

Recinzione elettrica

Posizionata esclusivamente all'interno deve essere sempre associata a altra recinzione, ovvero: rete metallica esterna + recinzione elettrica interna.

Spazio tra recinzione interna ed esterna: 100 cm circa, ovvero lo spazio necessario a impedire il contatto muso-muso tra i suini detenuti e gli eventuali cinghiali selvatici presenti all'esterno dell'allevamento.

Raccomandati almeno 2 – 3 fili elettrici posti a diversa altezza, ovvero tra 10 e 60 cm di altezza.

Cartelli di avvertimento per segnalare la struttura con passaggio di corrente elettrica posti a 50 metri l'uno dall'altro.

È vietato elettrificare il filo spinato (**).

Tutte le caratteristiche e le specifiche sopra riportate non devono essere considerate rigidamente vincolanti, ma si ritiene possano essere considerate idonee anche altre tipologie di recinzione, eventualmente derivate da una combinazione delle soluzioni tecniche sopra descritte, con motivata decisione scritta da parte dell'allevatore.

Non si ritiene comunque idonea, per le difficoltà di manutenzione e l'aleatorietà del suo funzionamento, la sola recinzione elettrica.

Note:

(*) l'altezza delle recinzioni deve aumentarsi opportunamente nelle parti declivi (in presenza di pendenze pari o superiori a 45° l'altezza va raddoppiata)

(**) filo spinato: l'uso del filo spinato è consentito previa la sua chiara segnalazione e una ottima visibilità. Il filo spinato non può essere mai elettrificato.

10. 2 Definizione di “zona filtro”

Area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono

indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

10.3 Requisiti relativi all'acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi con eventuale messa in opera di sottostante piazzola o in alternativa di attrezzatura mobile per la disinfezione dei mezzi

L'impianto dovrà prevedere sistemi automatici azionati da apposite fotocellule e temporizzatore per la disinfezione tramite ugelli che spruzzano ad alta pressione la soluzione disinfettante nei punti obbligati di passaggio dei camion e dei veicoli, sia in ingresso che in uscita dall'area di allevamento. L'impianto di disinfezione dovrà essere installato su superficie continua resistente alla corrosione dei disinfettanti e lavabile ovvero fondo impermeabile in calcestruzzo, al fine di garantire una più efficace pulizia. La superficie inoltre deve essere dotata di sistema per la raccolta dei reflui derivanti dai liquidi di lavaggio, dal materiale organico e dai disinfettanti utilizzati. La piazzola di disinfezione può essere ammessa a finanziamento solo qualora venga realizzata e messa in opera contestualmente all'impianto di disinfezione soprastante.

10.4 Specifiche tecniche relative all'acquisto di idonea cartellonistica indicante le aree di restrizione e le prescrizioni per l'accesso

La cartellonistica deve essere di idoneo materiale durevole (plastiche antiurto o metallo), di forma e dimensioni commisurate alla segnalazione esposta e rispettare, ove necessario, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.